

**DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2020**

**37/2020/R/EEL**

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLA MODIFICA DEL PROCESSO DI RISOLUZIONE DEI  
CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO E TRASPORTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA  
ISTANZA NEL SETTORE ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1099<sup>a</sup> riunione del 11 febbraio 2020

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il vigente “Testo delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)” o TIS;
- il vigente “Testo integrato delle disposizione per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica” (di seguito: TIME);
- il vigente “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE);
- il vigente “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali” (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/com e s.m.i. che ha approvato il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e, in particolare, i relativi Allegati;

- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2016, 553/2016/R/eel di seguito: deliberazione 553/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 594/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 196/2019/R/com;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 novembre 2013, 547/2013/R/com;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 84/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 84/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 412/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 412/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 530/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 530/2019/R/eel);
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 e sue successive modificazioni e integrazioni, adottato dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e di riconsegna, e che le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei flussi informativi fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati siano stabilite dall’Autorità;
- l’Obiettivo Strategico OS19 – Miglioramento degli strumenti per la gestione del rischio di controparte nei servizi regolati – contenuto nel Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, prevede l’implementazione di misure atte, da un lato, a garantire il Sistema e i clienti finali rispetto alle conseguenze economiche di possibili *default* degli operatori della vendita e, dall’altro, a garantire la solidità e l’affidabilità dei processi che li coinvolgono.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il Titolo III del TIMOE contiene le disposizioni funzionali alla regolazione dei servizi di dispacciamento e trasporto nei casi di inadempimento da parte dell’utente o di risoluzione del contratto tra l’utente del dispacciamento e trasporto e la controparte commerciale;

- con la deliberazione 553/2016/R/eel, in esito all'evoluzione dell'assetto regolatorio in cui è stato riformato il processo di *switching* e attivazione dei servizi di ultima istanza nel settore elettrico, l'Autorità ha introdotto delle modifiche al Titolo III del TIMOE volte a ridurre le tempistiche di attivazione dei servizi di ultima istanza e, parallelamente, rafforzare il concetto di temporaneità che tali servizi devono assumere, agevolando le procedure per l'uscita dai medesimi da parte dei clienti finali;
- nell'ambito della medesima deliberazione 553/2016/R/eel, l'Autorità ha affidato al SII, in qualità di soggetto terzo nonché responsabile dell'attivazione dei servizi, il compito di trasmettere ai clienti finali interessati la comunicazione contenente le informazioni utili per consentire ai medesimi di gestire la propria fornitura a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'utente;
- le procedure per la comunicazione della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto e gli obblighi informativi correlati, nella responsabilità di Terna, delle imprese distributrici e del SII, sono disciplinate dagli articoli 19 e 20 del TIMOE;
- con riferimento alla procedura di risoluzione del contratto di dispacciamento, l'articolo 19 del TIMOE prevede che:
  - a) contestualmente all'invio della comunicazione di diffida, prevista in applicazione dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo ai sensi della deliberazione 111/06 (di seguito: comunicazione di diffida), Terna comunichi al SII il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo all'utente verrà risolto;
  - b) il SII provveda tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di Terna, a comunicare alle imprese distributrici il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo all'utente del trasporto e dispacciamento verrà risolto;
  - c) decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida, in caso di inadempimento dell'utente del dispacciamento, Terna sia tenuta a dare immediata comunicazione di tale mancato adempimento al SII;
  - d) il SII provveda, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo, a dare immediata comunicazione alle imprese distributrici interessate dalle conseguenze del mancato adempimento comunicato da Terna, indicando, tra le altre informazioni, la data a decorrere dalla quale saranno attivati i servizi di maggior tutela o salvaguardia in assenza di una richiesta di *switching* da parte di un nuovo utente;
  - e) il SII, nei medesimi termini di cui alla precedente lettera d), provveda a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall'utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di dispacciamento relativo all'utente del dispacciamento cui la stessa risulta associata;
  - f) il SII provveda, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera c), ad inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all'utente del trasporto e dispacciamento inadempiente la comunicazione di risoluzione dei relativi contratti;

- con riferimento alla procedura di risoluzione del contratto di trasporto, l'articolo 20 del TIMOE prevede che:
  - a) in caso di inadempimento dell'utente del trasporto, allo scadere dei termini previsti nell'Allegato B del Codice di rete tipo, l'impresa distributrice sia tenuta a dare immediata comunicazione al SII che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo utente si intende risolto;
  - b) il SII provveda, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera a), a comunicare all'impresa distributrice l'elenco dei punti di prelievo associati all'utente inadempiente indicando, tra le altre informazioni, la data a decorrere dalla quale saranno attivati i servizi di maggior tutela o salvaguardia in assenza di una richiesta di switching da parte di un nuovo utente;
  - c) il SII, nei medesimi termini di cui alla precedente lettera b), provveda a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall'utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto relativo all'utente del trasporto cui la stessa risulta associata;
  - d) il SII provveda, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera a), a inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all'utente del trasporto inadempiente la comunicazione di risoluzione del relativo contratto;
- le attuali procedure di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, di cui ai citati articoli 19 e 20 del TIMOE, prevedono un *tempo di risoluzione contrattuale*, dalla comunicazione al SII della risoluzione del contratto da parte di Terna o dell'impresa distributrice fino all'efficacia della risoluzione, pari a 17 giorni lavorativi;
- per quanto attiene al contratto di dispacciamento, durante tale *tempo di risoluzione contrattuale*, l'utente a cui viene risolto il contratto potrebbe non effettuare correttamente l'attività di approvvigionamento dell'energia sul mercato e generare uno sbilanciamento fino al 100% dell'energia prelevata dai punti di prelievo presenti nel relativo contratto di dispacciamento, generando un'elevata esposizione finanziaria nei confronti di Terna;
- con riferimento sia al contratto di dispacciamento sia al contratto di trasporto, l'utente a cui sono stati risolti i contratti, con maggiore probabilità rispetto ad una situazione ordinaria di gestione dei rapporti contrattuali, potrebbe non adempiere ai pagamenti nei confronti di Terna e delle imprese distributrici per i consumi effettuati durante il *tempo di risoluzione contrattuale*, pur continuando ad essere responsabile dell'energia consegnata ai clienti finali e quindi a fatturare detti consumi (direttamente o tramite controparte commerciale) ai clienti finali coinvolti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 412/2019/R/eel l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito alla modifica dei processi di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto e attivazione dei servizi di ultima istanza, finalizzati a

ridurre l'esposizione finanziaria del sistema nei confronti dell'utente nell'intervallo temporale intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del contratto di dispacciamento e/o del contratto di trasporto e il successivo *switching* o attivazione dei servizi di ultima istanza;

- in particolare, per raggiungere tale obiettivo, è stata prospettata una modifica al vigente processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, volta a prevedere:
  - a) l'efficacia della risoluzione dei contratti a decorrere dalla data della comunicazione di Terna o dell'impresa distributrice al SII;
  - b) l'attivazione del servizio di ultima istanza cui ha diritto il cliente finale a decorrere dal giorno successivo alla data di efficacia della risoluzione;
- l'azzeramento del *tempo di risoluzione contrattuale*, disposto con la modifica di cui alla precedente lettera a), comporta il venir meno del rischio di esposizione finanziaria per il Sistema in detto periodo e, di conseguenza, dell'esigenza di copertura da parte del Sistema e dei relativi costi;
- con riferimento all'attivazione dei servizi di ultima istanza, prevista a tutela della continuità della fornitura per il cliente finale, nel documento per la consultazione 412/2019/R/eel viene evidenziato come la suddetta attivazione, in tale fattispecie, rappresenta un evento sistematico, potenzialmente critico nella gestione della fornitura da parte del cliente finale, che necessita di essere definito in maniera specifica al fine di minimizzarne le potenziali criticità;
- in particolare, per far fronte agli aspetti potenzialmente critici per il cliente finale che non ha la possibilità di evitare l'attivazione del servizio di ultima istanza, nel documento per la consultazione 412/2019/R/eel, sono state prospettate le seguenti misure:
  - i. l'attivazione del servizio di ultima istanza con l'applicazione di condizioni economiche non penalizzanti;
  - ii. il mantenimento della possibilità di accedere alla procedura di *switching* veloce, già prevista in questa particolare fattispecie, che consente di uscire dal servizio in qualsiasi giorno del mese;
  - iii. la comunicazione ai clienti finali interessati da parte del Gestore del SII, riformulata in coerenza con le nuove disposizioni;
- con riferimento al precedente punto i., nell'attuale configurazione dei servizi di ultima istanza, l'attivazione del servizio comporterebbe che:
  - per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, le condizioni economiche siano applicate fissando il parametro “Omega” pari a zero, con riferimento ai prelievi effettuati fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio, e alle normali condizioni di erogazione del servizio per i prelievi effettuati successivamente;
  - per i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, le condizioni economiche applicate siano quelle di erogazione del servizio, così come previste dal TIV;
- con riferimento ai clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia, le condizioni economiche individuate al punto precedente non penalizzano il cliente finale nel

primo periodo di attivazione del servizio pur incentivando il cliente a selezionare in tempi congrui una nuova controparte commerciale;

- le misure di cui ai precedenti punti ii. e iii., in linea con quanto già oggi avviene, sono funzionali a consentire ai clienti finali di disporre, in modo chiaro e facilmente comprensibile, delle informazioni in merito alla situazione che interessa la propria fornitura, per avviare in maniera consapevole e veloce il nuovo contratto con la controparte commerciale selezionata;
- al fine di compensare gli esercenti il servizio di salvaguardia delle differenze tra quanto applicato ai clienti finali nel periodo iniziale di attivazione del servizio e le condizioni normalmente previste per l'erogazione del servizio, nel documento per la consultazione 412/2019/R/eel si è previsto che gli oneri derivanti da tale compensazione siano recuperati attraverso il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'Articolo 25bis del TIS, in considerazione della finalità e dell'ambito di applicazione delle specifiche condizioni economiche riguardanti la tipologia di clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia;
- con riferimento alle tempistiche di implementazione delle modifiche prospettate, tenendo conto del tempo necessario per la modifica dei flussi informativi necessari e del tempo necessario agli esercenti il servizio di salvaguardia per implementare le modifiche alla fatturazione verso i clienti finali, nel documento per la consultazione 412/2019/R/eel si prevede che il nuovo processo possa entrare in operatività entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 530/2019/R/eel l'Autorità ha esposto i propri orientamenti finalizzati a contenere l'esposizione creditizia del Sistema nei confronti degli utenti del trasporto, al fine anche di minimizzare l'eventuale copertura degli insoluti da parte dei clienti finali, e conseguentemente anche comprimere l'onerosità delle garanzie per gli operatori;
- in particolare, tra gli orientamenti finalizzati a contenere l'esposizione dell'impresa distributrice nei confronti dell'utente, è stata prospettata l'eliminazione della procedura di sollecito in caso di ritardo nei pagamenti dell'utente della fattura di trasporto e la contestuale riduzione dei tempi a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente, in linea con quanto delineato dall'Autorità nel documento per la consultazione 412/2019/R/eel;
- a tal proposito gli interventi prospettati nei documenti per la consultazione di cui a punti precedenti risultano complementari: l'analisi coordinata dei benefici derivanti dall'insieme degli interventi prospettati, anche riportata nel documento per la consultazione 530/2019/R/eel, individua che l'esposizione dell'impresa distributrice si ridurrebbe di circa il 30%, in quanto pari a poco meno di quattro mesi di erogazione del servizio. Al contempo, si configurerebbe una pari riduzione dell'onerosità delle garanzie prestate dagli utenti del trasporto (importo GAR di cui l'utente è tenuto a prestare garanzia, pari così alla stima di 2 mesi di erogazione del servizio per

ciascuno dei punti di prelievo contenuti nel suo contratto di trasporto, in luogo della stima attuale, pari a poco meno di 3 mesi di erogazione del servizio).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- al documento per la consultazione 412/2019/R/eel sono pervenute le osservazioni da parte di 12 soggetti, di cui 3 operatori del mercato libero, 1 operatore verticalmente integrato, 1 esercente il servizio di salvaguardia, 4 associazioni di operatori del settore energia, 1 associazione di clienti finali, 1 società di distribuzione gas e Terna;
- in termini generali è stato accolto positivamente l'intervento finalizzato a definire un processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto più rapido ed efficiente, in funzione dell'obiettivo largamente condiviso di ridurre l'esposizione del Sistema nei casi di insolvenza degli operatori, a beneficio della stabilità e del buon funzionamento del mercato elettrico e a tutela dei clienti finali;
- in particolare, è stato evidenziato il fatto che rendere immediatamente efficace la risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto non solo blocca l'incremento dei crediti di Terna e delle imprese distributrici, ma determina anche un beneficio per i clienti finali che, sebbene assegnati automaticamente ai servizi di ultima istanza, avrebbero tempi più distesi per effettuare con maggiore tranquillità la scelta di una nuova controparte commerciale e attivare poi velocemente il contratto;
- con riferimento all'attivazione veloce del contratto (c.d. processo di *switching* inframese), è stato proposto di rendere la possibilità di accedere a tale processo temporanea, al fine di evitare che tale strumento, individuato per rendere più breve possibile il periodo di permanenza nei servizi di ultima istanza e oneroso da sostenere sul piano operativo, resti disponibile per un periodo di tempo indeterminato;
- nell'ambito delle osservazioni pervenute, tuttavia, sono state segnalate alcune potenziali criticità sia in termini di gestione operativa del processo sia in termini di elementi ritenuti dai rispondenti distorsivi del buon funzionamento del mercato, con riferimento in particolare alle specifiche condizioni economiche del servizio di salvaguardia;
- in particolare, sono stati evidenziati i seguenti aspetti:
  - a) il trasferimento automatico dei punti di prelievo nel contratto di dispacciamento degli esercenti il servizio di maggior tutela o salvaguardia potrebbe generare uno sbilanciamento dovuto al fatto che la programmazione sui mercati si è già conclusa e l'esercente il servizio non può aver tenuto conto nella programmazione dei prelievi dei punti per i quali si è attivato il servizio a seguito della risoluzione del contratto di dispacciamento, almeno per i primi giorni di efficacia della attivazione;
  - b) la necessità di rendere maggiormente consapevole il cliente finale delle conseguenze sul proprio contratto di fornitura;
  - c) con riferimento ai clienti finali per i quali verrebbe attivato il servizio di salvaguardia, viene messo in evidenza che tali clienti potrebbero incontrare maggiore difficoltà a trovare un nuovo fornitore sul mercato libero, in ragione del fatto che per i clienti provenienti dal servizio di salvaguardia che effettuano

richiesta di *switching* viene generalmente attivata una procedura di *credit check* molto oculata, che nella fattispecie in esame potrebbe causare l'attuazione di una procedura ingiustificata con la conseguenza di un possibile ritardo nell'attivazione del nuovo contratto nei confronti del cliente; a tal fine viene proposto di identificare l'attivazione del servizio di salvaguardia per risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente, in modo da distinguere tale fattispecie dai casi ordinari di attivazione del servizio di salvaguardia, e di fornirne informazione agli utenti del trasporto nell'ambito delle informazioni utili all'esercizio della facoltà di revoca della richiesta di *switching*;

- d) l'applicazione delle condizioni economiche specifiche, previste per l'erogazione del servizio di salvaguardia a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, necessiterebbe di interventi sui sistemi informativi degli esercenti il servizio di non trascurabile entità sia in termini economici che di tempistiche di implementazione; a tal fine, viene auspicata l'introduzione delle specifiche condizioni economiche del servizio di salvaguardia a partire dal prossimo periodo di affidamento del servizio, in modo che se ne possa tener conto nelle offerte economiche;
- e) inoltre, con riferimento alle condizioni economiche del servizio di salvaguardia, la mancata applicazione per un periodo iniziale del parametro "Omega" andrebbe a rimuovere, seppur temporaneamente, un importante segnale di prezzo che induca il cliente finale ad agire velocemente per uscire dal servizio; a tal proposito, è stato anche sottolineato che i clienti per i quali verrebbe attivato il servizio di salvaguardia fanno parte di una categoria di clienti già molto attenta alla gestione delle proprie forniture, in grado sia di valutare le caratteristiche del proprio fornitore in fase di scelta, sia di affrontare l'eventuale *default* del medesimo e identificare quanto prima un nuovo fornitore;
- f) l'attivazione del servizio di salvaguardia per un breve periodo, come auspicato, potrebbe comportare un aumento della morosità da parte dei clienti finali che verrebbero fatturati dopo aver già attivato un nuovo contratto con un diverso fornitore; a tal fine, viene richiesto di estendere la copertura del meccanismo di reintegrazione della morosità dei clienti non disalimentabili anche a questa fattispecie di attivazioni e, ad ogni modo, di assicurare agli esercenti il servizio di salvaguardia che non si determini alcuna esposizione finanziaria nei propri confronti rispetto alle specifiche condizioni economiche da applicare in caso di attivazione del servizio di salvaguardia;
- g) con riferimento alle tempistiche di implementazione delle modifiche introdotte nel nuovo processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, tendenzialmente, la maggior parte delle osservazioni ritiene congruo il periodo prospettato nel documento per la consultazione 412/2019/R/eel, pari a 6 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.



**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti in merito alla modifica dei processi di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto e all'attivazione dei servizi di ultima istanza;
- prevedere che l'efficacia della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto decorra dalla data della comunicazione di Terna o dell'impresa distributrice al SII e che l'attivazione del servizio di ultima istanza cui ha diritto il cliente finale decorra dal giorno successivo alla data di efficacia della risoluzione;
- introdurre una causale specifica per l'attivazione del servizio di salvaguardia per risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente, in modo da distinguere tale fattispecie dai casi ordinari di attivazione del servizio di salvaguardia, e di fornirne tale informazione agli utenti del dispacciamento nell'ambito delle informazioni utili all'esercizio della facoltà di revoca della richiesta di *switching*;
- prevedere che l'accesso alla procedura di *switching* veloce, già attualmente prevista in questa particolare fattispecie, che consente di uscire dal servizio di ultima istanza in qualsiasi giorno del mese, sia possibile fino all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio;
- con riferimento alle tempistiche di implementazione, recepire le osservazioni ricevute in relazione agli impatti complessivi della nuova disciplina, in termini di aspettative sui ricavi e sui costi di investimento per gli esercenti il servizio di salvaguardia, attuali aggiudicatari del servizio e, prevedere che le nuove disposizioni trovino applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2021, in concomitanza con l'inizio del prossimo periodo di aggiudicazione del servizio; in tale modo, peraltro, alcune delle considerazioni inerenti al potenziale aumento della morosità dei clienti finali che verrebbero fatturati dopo aver già attivato un nuovo contratto con un diverso fornitore potrebbero trovare opportuno riscontro nelle offerte economiche presentate per il prossimo periodo di affidamento del servizio.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- modificare gli articoli 19 e 20 del TIMOE in relazione agli obblighi informativi di Terna, delle imprese distributrici e del SII per inadempimenti relativi ai contratti di dispacciamento e trasporto, al fine di rendere immediatamente efficace la risoluzione dei contratti a seguito della comunicazione di risoluzione trasmessa al SII;
- modificare l'articolo 21 del TIMOE in relazione all'attivazione dei servizi di ultima istanza a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, al fine di prevederne la decorrenza a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale da parte del SII;
- rinviare a successivo provvedimento:
  - la definizione di un meccanismo finalizzato a compensare gli esercenti il servizio di salvaguardia della differenza tra quanto applicato ai clienti finali nel periodo iniziale di attivazione del servizio, in caso di risoluzione dei contratti

- di dispacciamento e trasporto, e le condizioni economiche normalmente previste per l'erogazione del servizio;
- la definizione di un meccanismo finalizzato a compensare gli esercenti il servizio di salvaguardia dagli oneri legati agli sbilanciamenti nel periodo iniziale di attivazione del servizio, mediante valorizzazione, nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio, degli sbilanciamenti ai prezzi del mercato del giorno prima, nei limiti dei prelievi effettivi dei clienti finali per cui il servizio è stato attivato;
  - la definizione, nell'ambito del meccanismo di reintegro degli oneri non recuperabili maturati nei confronti di clienti finali non disalimentabili, di eventuali specifici requisiti ai fini del riconoscimento agli esercenti la salvaguardia degli importi relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili, per la specifica fattispecie di attivazione del servizio di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - aggiornare i contenuti della comunicazione trasmessa dal Gestore del SII ai clienti finali interessati dalla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto in coerenza con le nuove disposizioni di cui al presente provvedimento, al fine di fornire ai clienti finali interessati tutte le informazioni necessarie a comprendere le motivazioni per l'attivazione dei servizi di ultima istanza, nonché le informazioni funzionali ad uscire dai medesimi;
  - prevedere a tal fine che il Gestore del SII, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, predisponga e trasmetta alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità per l'approvazione, un modello standard della comunicazione di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento del relativo utente, contenente almeno le seguenti informazioni:
    - l'avvenuta risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'utente responsabile dell'energia prelevata e la conseguente risoluzione del proprio contratto di fornitura, con l'indicazione della data;
    - l'avviso che, di conseguenza, il fornitore a cui è stato risolto il contratto non ha titolo a fatturare il cliente finale e il cliente finale non è tenuto pagare il proprio venditore per i prelievi effettuati successivamente alla data indicata ai sensi del precedente alinea;
    - l'avvenuta attivazione del servizio di ultima istanza cui il cliente ha diritto, con l'indicazione della data e della ragione sociale dell'esercente;
    - l'avviso che il servizio di salvaguardia prevede l'applicazione di specifiche condizioni economiche ai prelievi di energia effettuati fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio e che, ai prelievi di energia effettuati successivamente a tale data, verranno applicate le condizioni economiche normalmente previste per l'erogazione del servizio;
    - l'avviso che il cliente finale, una volta selezionata una nuova controparte commerciale, può accedere ad una apposita procedura veloce di cambio fornitore che gli consente di uscire dal servizio di ultima istanza in qualsiasi

giorno del mese, fino all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modifiche al TIMOE*

1.1 Il vigente TIMOE è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 6, comma 6.4, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:
  - a) l'eventuale indicazione, per il punto proveniente dal servizio di salvaguardia, che il servizio è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente;
- b) all'articolo 19, comma 19.3, dopo le parole "mancato adempimento al SII" sono inserite le parole "e il contratto di dispacciamento si intende risolto con decorrenza dal medesimo termine";
- c) all'articolo 19, il comma 19.3bis è soppresso.
- d) all'articolo 19, comma 19.ter, le parole "nei medesimi termini di cui al precedente comma 19.3bis" sono sostituite dalle parole "tempestivamente, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 19.3";
- e) all'articolo 20, comma 20.1, dopo le parole "si intende risolto" sono aggiunte le parole "alla data di invio della comunicazione";
- f) all'articolo 20, il comma 20.2 è soppresso;
- g) all'articolo 20, comma 20.2bis, le parole "nei medesimi termini di cui al precedente comma 20.2" sono sostituite dalle parole "tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 20.1";
- h) all'articolo 21, comma 21.1bis, le parole "con decorrenza dal diciassettesimo giorno lavorativo" sono sostituite con le parole "con decorrenza dal giorno successivo".

### **Articolo 2**

#### *Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel*

2.1 L'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 1 la definizione "data di switching" è sostituita dalla seguente:  
"data di switching" è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo *switching* e coincide di norma con il primo giorno del mese. Qualora il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito dell'attivazione dei

servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell'utente, lo *switching* può avere decorrenza a partire da qualsiasi giorno del mese, fino all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio”.

### **Articolo 3**

#### *Modifiche all'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel*

3.1 L'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel è modificata nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 9, comma 9.2, le parole “entro il giorno lavorativo antecedente il termine ultimo” sono sostituite dalle parole “entro il termine”.

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni transitorie e finali*

4.1 Il Gestore del SII, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, predispose e trasmette agli uffici della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità per l'approvazione, un *modello standard* della comunicazione di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento del relativo utente da inviare ai clienti finali interessati dalla risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto.

4.2 Il *modello standard* di cui al precedente punto 3.1 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'avvenuta risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'utente responsabile dell'energia prelevata e la conseguente risoluzione del proprio contratto di fornitura, con l'indicazione della data;
- l'avviso che, di conseguenza, il fornitore a cui è stato risolto il contratto non ha titolo a fatturare il cliente finale e il cliente finale non è tenuto pagare il proprio venditore per i prelievi effettuati successivamente alla data indicata ai sensi del precedente alinea;
- l'avvenuta attivazione del servizio di ultima istanza cui il cliente ha diritto, con l'indicazione della data e della ragione sociale dell' esercente;
- l'avviso che il servizio di salvaguardia prevede l'applicazione di specifiche condizioni economiche ai prelievi di energia effettuati fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio e che, ai prelievi di energia effettuati successivamente a tale data, verranno applicate le condizioni economiche normalmente previste per l'erogazione del servizio;
- l'avviso che il cliente finale, una volta selezionata una nuova controparte commerciale, può accedere ad una apposita procedura veloce di cambio fornitore che gli consente di uscire dal servizio di ultima istanza in qualsiasi giorno del mese, fino all'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di attivazione del servizio.

- 4.3 Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2021.
- 4.4 La presente deliberazione, nonché il TIMOE, l'Allegato A e l'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*